

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2673

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASPARINI, FAMIGLIETTI, BERLINGHIERI, BOCCADUTRI,  
CASATI, COVA, LATTUCA, MANFREDI, MARZANO, MAURI,  
MELILLI, PRINA, QUARTAPELLE PROCOPIO, VALIANTE**

Norme per l'elezione del sindaco e del consiglio  
delle città metropolitane

*Presentata il 16 ottobre 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 56 del 2014, al comma 22 dell'articolo 1 stabilisce che « Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio

comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione

necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, al sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana ».

Il comma 21 del medesimo articolo stabilisce che « Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo ».

Con la presente proposta di legge, si permette di scegliere l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano già a partire dal 2016 quando scadrà il mandato di molti sindaci di città capoluogo delle Città Metropolitane.

Nella relazione del Governo di accompagnamento al disegno di legge di riforma era evidenziato con forza per quanto riguarda le città metropolitane l'obiettivo strategico: « La missione essenziale delle città metropolitane è di porsi alla testa della ripresa dello sviluppo e del rilancio del nostro sistema economico e produttivo.

Più della metà della popolazione italiana vive nelle città metropolitane, e più della metà del prodotto interno lordo annuale è prodotto in queste aree.

In queste aree sono collocati i nostri centri di ricerca di maggiore peso e pre-

stigio, le università più avanzate, le strutture finanziarie portanti del Paese.

In queste aree sono collocate le sedi delle imprese più rilevanti e delle multinazionali più prestigiose.

Queste aree costituiscono i nodi portanti del nostro sistema di servizi, della nostra rete dei trasporti terrestri, marittimi e aerei, delle nostre attività più innovative.

Dunque è da queste aree e dalle città che sono chiamate a rappresentarle che occorre ripartire con forza e determinazione ».

Per questo abbiamo bisogno che i nuovi enti siano messi nelle condizioni di attuare il loro disegno statutario, e per questo la presente proposta di legge permette di avere a disposizione lo strumento necessario per una scelta consapevole che la legge n. 56 del 2014 sollecita: infatti la legge si caratterizza per lasciare alle città metropolitane un'ampia discrezionalità statutaria per quanto riguarda le relazioni tra i loro organi, le modalità di organizzazione e di funzionamento, la disciplina delle procedure e dei rapporti con i comuni e gli altri enti territoriali.

La proposta di legge ricalca sostanzialmente la legge elettorale per le province con alcune modifiche:

1) l'obbligo di riservare almeno il 40 per cento delle candidature al genere meno rappresentato (articolo 5, comma 2);

2) il divieto di candidature plurime (articolo 5, comma 3);

3) la preferenza al più giovane di età in caso di parità (articolo 8, comma 3).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Oggetto).*

1. La presente legge disciplina l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano per le città metropolitane, ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

## ART. 2.

*(Composizione del consiglio metropolitano).*

1. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

## ART. 3.

*(Durata del mandato del sindaco metropolitano e dei consigli metropolitani. Limitazione dei mandati).*

1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco metropolitano non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni,

sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

*(Elezione a suffragio universale e diretto).*

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano. La circoscrizione per l'elezione del sindaco metropolitano coincide con il territorio della città metropolitana.

2. I consiglieri metropolitani sono eletti a suffragio universale e diretto. L'elezione è effettuata sulla base di collegi uninominali.

3. In ogni città metropolitana sono costituiti tanti collegi uninominali quanti sono i consiglieri metropolitani ad essa assegnati. A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla città metropolitana.

#### ART. 5.

*(Presentazione delle candidature).*

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

2. Ciascun gruppo deve comprendere, a pena di inammissibilità, un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla città metropolitana. In ciascun gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

3. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di un collegio.

4. Con il gruppo di candidati collegati devono essere presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma am-

ministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tal caso i gruppi devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano collegati tra loro.

5. All'atto di presentazione della propria candidatura ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se è convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

6. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve altresì dichiarare di non aver accettato la candidatura in un'altra città metropolitana o a sindaco in un altro comune.

#### ART. 6.

*(Sottoscrizioni per le candidature).*

1. La dichiarazione di presentazione del gruppo e delle collegate candidature alla carica di sindaco metropolitano deve essere sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori.

2. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da un notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seg-

gio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

4. La presentazione della candidatura deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

ART. 7.

*(Scheda elettorale).*

1. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e del cognome di ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno sono riportati il nome e il cognome del candidato al consiglio metropolitano facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

ART. 8.

*(Elezione del sindaco metropolitano).*

1. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio metropolitano tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio metropolitano ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi indicati dal primo e dal secondo periodo si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere metropolitano corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di sindaco

metropolitano. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco metropolitano.

2. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

3. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 2, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco metropolitano che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più giovane di età.

4. In caso di impedimento permanente o di decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se è convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti dentro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo dentro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio metropolitano che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

ART. 9.

*(Elezione del consiglio metropolitano).*

1. L'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana.

3. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che hanno ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che ha superato tale soglia.

4. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.



5. Le disposizioni del comma 4 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia hanno conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano.

6. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale gruppo o gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto sindaco metropolitano, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ogni gruppo di candidati.

7. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 4.

8. Dopo aver determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco metropolitano non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che ha ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

9. Compiute le operazioni di cui al comma 8 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

10. La cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano è determinata

moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano.

ART. 10.

*(Data di svolgimento delle elezioni).*

1. Le elezioni per il sindaco della città metropolitana e per il consiglio metropolitano si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

2. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: « dei consigli comunali » sono inserite le seguenti: « e, in caso di elezione a suffragio universale e diretto, dei consigli metropolitani ».

ART. 11.

*(Determinazione dei collegi elettorali).*

1. La tabella delle circoscrizioni dei collegi è stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*.

2. Il Ministro dell'interno acquisisce previamente la proposta della conferenza metropolitana, sentita la regione, da rendere nel termine di trenta giorni.

3. In sede di prima attuazione, si provvede all'attuazione del presente articolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

*(Status del sindaco metropolitano e dei consiglieri metropolitani).*

1. In caso di elezione a suffragio universale e diretto ai sensi della presente legge, al sindaco metropolitano e ai con-

siglieri metropolitani si applicano gli articoli da 77 a 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui alla decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

ART. 13.

*(Disposizione finale).*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle elezioni a suffragio universale e diretto nelle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le elezioni comunali.

€ 1,00



\*17PDL0026750\*